

La legislazione sulla detenzione di armi in Italia

(scheda a cura di Matteo Mion)

Introduzione

Con questa breve scheda informativa si vogliono dare alcune informazioni utili riguardanti la concessione di permessi, l'utilizzo e la circolazione di armi in Italia, in particolar modo con un focus sulle licenze per uso venatorio. Anzitutto si va a dare una mappatura generale sulle tipologie di permessi che autorizzano la legale detenzione di armi da fuoco, le modalità di rilascio e la loro diffusione in Italia. Andando poi ad approfondire le criticità riguardo la normativa sul rilascio di tali licenze, le modalità di circolazione delle armi legalmente detenute verso l'estero e la procedura per dismettere tali armi. Lasciando sul finale diversi approfondimenti sulle morti avvenute in Italia dovute alle armi detenute grazie a licenze per uso venatorio e durante l'attività di caccia.

A) Tipologia permessi autorizzati dalla legge per la detenzione di armi da fuoco

La legge italiana garantisce 2 tipologie di permessi che autorizzano la detenzione di armi da fuoco:

- permesso "nulla osta" all'acquisto e detenzione armi
- licenza porto d'armi

In quest'ultima tipologia abbiamo un'ulteriore divisione in sottocategorie per tipo di licenze a seconda delle finalità della detenzione di armi:

- per guardia privata giurata
- per difesa personale
- per uso venatorio (caccia)
- per il tiro al volo (uso sportivo)

La normativa nazionale (TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), presentata sopra, permette a chi detiene un porto d'armi o il nulla osta di acquistare più armi, fino ad un massimo di:

- 3 armi comuni da sparo;
- 12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
- un numero illimitato di fucili e carabine con calibro non inferiore a 5,6 mm con "bossolo a vuoto" di altezza non inferiore a 40 mm, cioè, sono quelle classificate da caccia (art. 13 della legge 157 del 1992);
- 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982), costruite prima del 1890, ma anche di fattura successiva purché il modello risulti antecedente al 1890. 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
- 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS) a palla spezzata, con denuncia. Fino a 1000 senza denuncia. Per cartucce a palla unica anche se da caccia occorre sempre la denuncia.
- 5 chili di polvere da caricamento.

Va inoltre esplicitato che le licenze per uso venatorio e uso sportivo permettono l'utilizzo delle armi legalmente detenute non soltanto durante l'attività principale che denota il tipo di licenza, ma anche per fini di difesa personale, nella propria abitazione o nel luogo fisico in cui l'arma è detenuta.

Queste licenze hanno validità di 6 anni. Per ottenerla oltre pagamento bolli vari è richiesta:

- certificazione comprovante idoneità psico-fisica, rilasciata da uffici medico medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;

La normativa vigente prevede un controllo sui precedenti penali come preconditione per il rilascio di una licenza di detenzione e di porto d'armi.

Dopo aver presentato i tecnicismi sulle tipologie di licenze e le modalità di rilascio andiamo a vederne la diffusione e il monitoraggio da parte dello Stato.

Per quanto riguarda i dati italiani sul numero di possessori di licenze e di possessori di armi, il Ministero degli Interni e i dipartimenti di Polizia non li hanno mai reso noti al pubblico. Questi sarebbero un'informazione essenziale per poter calcolare il tasso di delittuosità dei legali possessori di armi, in particolar modo per quanto riguarda gli omicidi in ambito familiare e femminicidi, e così poter valutare ed eventualmente apportare modifiche alle norme che ne regolano il rilascio.

Le ultime stime generali sui detentori di licenza di porto d'armi, ossia tutte le categorie di licenza e comprendente anche i nulla osta, vanno a stimare numero massimale di 4,8 milioni.

[Dati riportati unicamente dalla rivista mensile "Polizia Moderna", rivista ufficiale della Polizia di Stato, unica fonte di informazioni sull'argomento]

Rapporto licenze di porto d'armi per uso venatorio su licenze totali

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
venatorio	649.841	649.841	672.332	686.952	740.354	678.970	719.172
totali	1.222.537	1.286.541	1.263.762	1.343.393	1.402.337	1.229.479	1.254.311

Fonte: Il Paese delle Armi, Giorgio Beretta

Dalle informazioni sopra riportate, estrapolate dal libro "Il Paese delle Armi" di Giorgio Beretta, possiamo trarre alcune conclusioni su alcuni trend temporali riguardanti le licenze di porto d'armi.

La variazione per uso venatorio nel periodo che va dal 2002 al 2021 è del - 28,7%, il che vuol dire -253.649 licenze per uso venatorio in circolazione e segnalando una contrazione del fenomeno. Ciò nonostante, si registra un aumento del +9,8%, ossia di +108.890 licenze, sul numero di licenze totali. Questa differenza viene compensata da

un aumento considerevole di licenze per uso sportivo, +327,6%. Il fenomeno viene motivato dal fatto che quest'ultimo tipo di licenza garantisce gli stessi diritti delle altre, ossia un uguale numero di armi e il possesso in un luogo specifico, ma è più veloce da ottenere. A ciò si aggiunge che spesso viene richiesta anche per fini di difesa personale della casa o del luogo di custodia, a questo è dovuto il grande aumento di numero di licenze di questo tipo rilasciate.

Si stima quindi che i legali detentori di armi in Italia siano circa 1,4 milioni su una popolazione totale di 50 mln, il che va a stimarne a meno del 3% la percentuale di persone interessate dal fenomeno. Se andiamo a confrontare questo trend nel tempo si nota come il rapporto tra legali detentori e popolazione rimanga pressoché stabile, negli anni '80 i detentori erano 1,7 mln coerentemente con quanto detto. Questo va così a confutare uno slogan sempre più in voga negli ultimi anni: "gli italiani si stanno armando". Uno slogan allarmistico non supportato da prove empiriche che va a creare solamente un clima di insicurezza. Riguardo questo slogan l'unico dato a supporto è un incremento di acquisti di armi corte per difesa abitativa, una soluzione permessa da tutti i tipi di licenze. Ma dato che in Italia non vi è una digitalizzazione di un registro di possessori di armi o di licenze non si hanno informazioni documentali sulla reale diffusione delle "armi nelle case degli italiani" o sulla loro distribuzione per tipo di licenza.

(Fonte: Giorgio Beretta, Il Paese delle Armi, Altraeconomia, 2022

Licenza per uso venatorio <https://www.poliziadistato.it/articolo/318>

<https://questure.poliziadistato.it/statics/01/armi.pdf?lang=it>)

B) Condizione psico-fisica

Una delle gravi lacune normative riguardanti il rilascio di licenze di porto d'armi è l'assenza di incroci con i database statali riguardanti la non idoneità psico-fisica dei soggetti richiedenti, ad esempio quelli dei TSO. In quanto il rilascio è subordinato alla sola certificazione di un medico e non si fa risalire alla storia medica del richiedente.

Mentre per quanto riguarda i precedenti penali, vi è un controllo e incrocio di dati che precede il rilascio della licenza per quanto riguarda le condizioni psico-fisiche no. Questo porta, e ha portato in numerosi casi, soggetti a cui dovrebbe essere precluso l'utilizzo di armi da fuoco a causa di disturbi psicologici gravi a poter avere accesso a numerose armi con conseguenze devastanti, riguardo questo argomento si può approfondire su <https://www.ognivoltaonlus.it/>.

C) Circolazione armi leggere da caccia in Italia e in Europa

Per quanto riguarda la circolazione di tali armi legalmente detenute la distinzione sulle modalità dipende dal paese e dal rapporto che questo ha con l'Italia.

In primis si ha la "Carta europea delle armi da fuoco" che va ad interessare il trasporto di armi legalmente detenute in Europa ed estende la validità delle autorizzazioni concesse a livello nazionale anche a livello europeo. Questo garantisce la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.

La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi è già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. Infatti, la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.

I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività. La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibile presso gli stessi Uffici.

Per ottenerla bisogna presentare, oltre a vari bolli:

- la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
- i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;

Per quanto riguarda invece l'importazione ed esportazione definitiva da un paese dell'UE verso un altro paese dell'UE viene regolato dalle modalità di accordo definito trasferimento definitivo, ossia l'acquisto di una o più armi presso un paese facente parte dell'UE. Si può ottenere presentando presso la propria Questura di residenza una richiesta di rilascio del "accordo preventivo" compilando l'apposito modulo. L'accordo preventivo così ottenuto deve essere presentato all'autorità dello stato comunitario nel quale avverrà la cessione dell'arma competente in materia, avanzando altra richiesta di accordo preventivo. La predetta autorità provvederà rilasciando l'autorizzazione al trasferimento, la quale autorizzazione seguirà l'arma fino al suo arrivo al luogo di detenzione in Italia. L'arma giunta in Italia dovrà essere trasportata fino al luogo di detenzione ed il cittadino detentore dovrà entro 72 ore effettuare la dovuta denuncia di detenzione presso il locale Comando dei Carabinieri o l'ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 38 TULPS). Queste modalità regolano sia l'acquisto che la vendita di armi tra paesi comunitari.

L'esportazione definitiva verso Stati extra-UE è possibile presentando presso la propria Questura di residenza l'apposito modulo con relativi allegati preventivamente compilati. Ha validità 90 giorni dalla data del rilascio e per un solo viaggio.

Invece, l'acquisto di una o più armi presso un paese extra-UE ed il suo trasferimento definitivo in Italia, definito come importazione definitiva, è possibile presentando presso la Questura di della provincia ove verrà detenuta l'arma (o le armi) la richiesta di licenza di importazione indicando: i propri dati anagrafici e licenze in materia di armi possedute i dati del cedente e il paese extra-UE da cui partirà il trasferimento le modalità di trasferimento ed

il valico di ingresso in Italia tutti i dati identificativi dell'arma o delle armi (quantità, tipo, marchio, modello, calibro, matricola), specificare il numero di catalogo e il motivo della richiesta. La licenza di importazione viene rilasciata nei successivi 90 giorni ed ha la durata di un anno, essa può essere richiesta per un numero massimo di tre armi; per essere autorizzati ad importare definitivamente in Italia un numero maggiore di armi nell'arco dell'anno solare, è necessario munirsi anche della specifica licenza del Prefetto della propria provincia di residenza.

Infine, il trasporto temporaneo di armi in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea viene regolamentata dalla "Licenza di esportazione temporanea". Questa licenza autorizza all'esportazione temporanea di armi solo nei casi di motivi:

- venatori, con un limite di 3 armi e 200 munizioni;
- sportivi, con un limite di 3 armi lunghe o corte e di 1.000 cartucce.

La licenza ha validità 90 giorni dalla data del rilascio e per un solo viaggio.

(<https://questure.poliziadistato.it/statics/01/armi.pdf?lang=it>)

C) Detenzione e dismissione delle armi

Per quanto riguarda la detenzione di armi in Italia viene regolamentata dalla "Denuncia di detenzione" che si presenta nei casi di:

- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o eredità;
- quando si cedono armi e cartucce a terzi;
- per variazione del luogo di detenzione di armi e cartucce.

Ma quando non si vuole più detenere un'arma come si può fare affinché venga dismessa?

Le opzioni sono di due tipi:

- **Nessun erede è interessato alle armi: cessione ad altra persona**

Prima di cedere le armi, l'erede (cedente) dovrà accertare che l'acquirente sia in possesso di un valido porto d'armi o, in alternativa, dello specifico nulla osta acquisto armi in corso di validità (validità: 30 gg dalla data di emissione).

Entro 72 ore dall'acquisizione delle armi, l'acquirente dovrà denunciarle all'ufficio di P.S. territorialmente competente presentando il proprio porto d'armi in corso di validità o l'originale del nulla osta acquisto armi, una copia della rinuncia all'eredità delle armi sottoscritta dagli eredi in suo favore e, se già detentore di altre armi, la propria denuncia di detenzione.

- **Nessun erede è interessato alle armi: consegna per la rottamazione**

Se gli eredi intendono rinunciare alle armi in eredità, queste possono essere consegnate per la rottamazione all'ufficio territorialmente competente unitamente alla dichiarazione di rinuncia all'eredità e all'originale della denuncia di detenzione armi del defunto (se rinvenuta).

(<https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045b1676e0bfd2c289819511>)

D) Per consultare dati su omicidi causati da cacciatori:

Di seguito vengono riportati i seguenti link per accedere a dossier specifici sull'argomento di morti causate da armi legalmente detenute.

Omicidi con armi legalmente detenute:

<https://www.opalbrescia.org/elenco-degli-omicidi-con-armi-detenute-con-regolare-licenza-nel-2023/>

Vittime di caccia:

<https://www.vittimedellacaccia.org/avc-dossier-vittime-della-caccia-2022-2023-i-dati/>

<https://www.vittimedellacaccia.org/avc-dossier-2022-2023-cronologia/>

Per quanto riguarda i dati sugli omicidi non avendo specifiche o un registro contenente le varie tipologie di licenze non si possono differenziare i dati, ma soltanto prendere le somme totali.